

TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE CIVILE

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, dott. Davide Rizzuti

Visto il ricorso con il quale Pasquale Sottile1, nato a Crotone, il 01/10/1969, c.f. STTPQL68R01D1220 e Rosella Iuzzolini2, nata a Crotone il 26.04.68 c.f. ZZLRLL68D66D122P, rappresentati dall'avv. Maria Esposito ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cirò Marina, via Berlinguer n. 11, hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del c.c.i.i.;

vista la relazione dei gestori incaricati, dott.sse Olimpio Lina Simonetti e Concetta Piperis, in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 68 co. 2 c.c.i.i., le quali hanno valutato come congruo e sostenibile il piano proposto;

ritenuto che la proposta soddisfa, ad una prima valutazione sommaria, i requisiti previsti dalla normativa di settore e che pertanto è necessario provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 del codice.

P.Q.M.

- stabilisce che della proposta e del decreto venga data pubblicità - a cura dell'OCC -sulla piattaforma Edicom di cui al sito [www.annuncisovraindebitamento.it](http://www.annuncisovraindebitamento.it);
- stabilisce altresì la pubblicazione - a cura dell'OCC e con l'ausilio del gestore Edicom - sul sito web del Tribunale;
- dispone la comunicazione ai creditori - a cura dell'OCC incaricato - presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata della proposta e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza;

- dispone che ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 co. 2 c.c.i.i. i creditori provvedano a comunicare all'OCC un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, precisando che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuata mediante deposito in Cancelleria;
  - pone in evidenza che nei venti giorni successivi alla comunicazione ciascun creditore potrà presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione medesima;
- visto l'art. 70 co. 4 c.c.i.i.

DISPONE

La sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso e inibisce l'avvio di azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del consumatore.

DISPONE ALTRESI'

La sospensione delle cessioni del quinto e la delega di pagamento gravanti sullo stipendio dei ricorrenti, sino alla definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

*Crotone, 7 dicembre 2022*

*il Giudice designato  
dott. Davide Rizzuti*